



## Monopattini elettrici

Per la normativa in vigore, i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette. Non devono quindi essere omologati, immatricolati o sottoposti ad assicurazione. La loro circolazione su strade, piste ciclabili e aree pedonali è disciplinata dalla **legge n.8/2020**. Innanzitutto, possono essere guidati da maggiorenni o da minorenni che hanno già compiuto i 14 anni, senza alcun tipo di patente. Per i minorenni, è però obbligatorio indossare il casco. Per circolare sulle strade devono rispettare determinate **caratteristiche costruttive**:

- un motore di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW;
- limitatore di velocità;
- campanello per le segnalazioni acustiche;
- luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive.

Il guidatore deve **stare in piedi** (il monopattino non può avere posti a sedere) e tenere saldamente il manubrio con entrambe le braccia, salvo per segnalare la manovra di svolta (in sostituzione delle "freccie" dei veicoli a motore, proprio come per le biciclette).

I monopattini possono portare soltanto il guidatore: è vietato il trasporto di altre persone, animali o oggetti ingombranti.

I monopattini, inoltre, devono muoversi linearmente, senza sorpassi o gincane tra automobili e la loro **velocità** non può superare i 25 km/h sulle strade e i 6 km/h nelle isole pedonali.

Dopo il tramonto e di giorno in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, ecc.), in assenza di segnalazioni luminose, devono essere condotti a mano. Il conducente deve inoltre indossare un giubbotto o bretelle catarifrangenti.

Nelle città si stanno organizzando **servizi di noleggio** di monopattini elettrici, analoghi a quanto già in essere per le biciclette.

